

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 ottobre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tre-

monti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanettin.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 13 ottobre 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

CORDONI: « I sentieri della memoria: la linea gotica » (4374).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

DETOMAS: « Riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (109) *Parere delle Commissioni I, VI e VII;*

NAN ed altri: « Disposizioni concernenti la legge applicabile nei rapporti di diritto della navigazione » (2160) *Parere delle Commissioni I, III e IX;*

BULGARELLI: « Divieto di estradizione per reati punibili all'estero con la pena di morte » (2536) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

LANDI DI CHIAVENNA ed altri: « Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo » (4186) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

GIOACCHINO ALFANO: « Modifica all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente » (2653) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

VII Commissione (Cultura):

DI GIOIA: « Disposizioni per il restauro e il recupero del centro storico e delle opere monumentali del comune di Lucera » (2264) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

PISTONE e CENTO: « Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati » (2706) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

VENDOLA ed altri: « Nuova disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 » (3702) *Parere delle Commissioni I, II, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MAZZUCA: « Disposizioni per la gestione di alloggiamenti di emergenza in

caso di calamità naturali e di disastri causati dall'uomo » (4046) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

CIMA: « Disposizioni in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore (196) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

LO PRESTI: « Disposizioni in favore di titolari di esercizi commerciali abilitati alla vendita di ricambi per automobili e moto » (2280) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

VERNETTI: « Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento nei centri urbani e agevolazioni per la sostituzione ecocompatibile del parco veicoli circolante » (2935) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

LABATE ed altri: « Disposizioni per la promozione della ricerca e dello sviluppo in campo farmacologico, per il rafforzamento dell'informazione e della pubblicità sull'uso dei farmaci e per l'istituzione dell'Agenzia nazionale del farmaco » (4122) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CÈ e ERCOLE: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in

materia di rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria » (4249) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LABATE ed altri: « Disciplina delle attività di tatuaggio e *piercing* » (4281) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

FANFANI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo sull'attività delle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa" » (3002) *Parere delle Commissioni I, II, VII e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Annuncio di proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari.

Nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, dal 1° al 30 settembre 2003 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti nominativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 40/2003, del 28 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di

transito per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria (*GUCE C 214 E*) — *alla IX Commissione (Trasporti);*

Posizione comune (CE) n. 41/2003, del 7 aprile 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (*GUCE C 214 E*) — *alla IX Commissione (Trasporti);*

Posizione comune (CE) n. 42/2003, del 3 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (*GUCE C 219 E*) — *alla VIII Commissione (Ambiente);*

Posizione comune (CE) n. 43/2003, del 3 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (*GUCE C 219 E*) — *alla XII Commissione (Affari sociali);*

Posizione comune (CE) n. 44/2003, del 3 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista

dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (*GUCE C 219 E*) — alla IX Commissione (Trasporti);

Posizione comune (CE) n. 45/2003, del 3 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (*GUCE C 219 E*) — alla IX Commissione (Trasporti);

Posizione comune (CE) a 46/2003, del 13 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (*GUCE C 233 E*) — alla VIII Commissione (Ambiente);

Posizione comune (CE) n. 47/2003, del 13 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (*GUCE C 233 E*) — alla IX Commissione (Trasporti);

Posizione comune (CE) n. 48/2003, del 13 giugno 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istru-

zione e formazione in Europa (programma elearning) (*GUCE C 233 E*) — alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, riferita al secondo semestre 2002 (doc. XCIX, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 209 del 2000, recante « Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati » (doc. CLXXXIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e delle società controllate, riferita al secondo semestre 2002 (doc. CLXI, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2002 dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) (doc. XXXV-bis, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione — riferita all'anno 2002 — sull'attività svolta dalla SIMEST SpA quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (doc. LXII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 9 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

ha dato comunicazione, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Sulmona (L'Aquila) e di Roccaverano (Asti).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (287).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 novembre 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Attuazione della normativa riguardante le agevolazioni a favore delle giovani coppie che intendono acquistare la prima casa)

A) Interrogazioni

LETTIERI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

le agevolazioni di cui alla legge n. 289 del 2002 a favore delle giovani coppie che intendano acquistare la casa sono ancora bloccate, perché il Governo non ha adottato tutti i provvedimenti attuativi dell'articolo 46 della citata legge. I decreti attuativi, infatti, non sono stati ancora emessi;

ciò è molto grave e contrasta con le tante enunciazioni sulla necessità di sostenere le famiglie, a partire da quelle di nuova costituzione;

in una società come quella italiana, che registra una situazione demografica assai critica (crescita zero e tasso di invecchiamento elevato), è quanto mai urgente anzitutto una politica attiva del lavoro per dare occupazione e sicurezza ai giovani, ma anche una puntuale politica per l'accesso alla proprietà dell'abitazione, in modo da incentivare la costituzione di nuovi nuclei familiari —:

se non intenda adottare con urgenza tutti i provvedimenti necessari per attivare l'effettiva erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 289 del 2002; (3-02392)
(18 giugno 2003)

MOLINARI e LETTIERI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 46, prevede, tra l'altro, agevolazioni a favore delle giovani coppie per l'acquisto della casa;

ciò dovrebbe costituire una grande opportunità per le giovani famiglie e dovrebbe dare impulso all'attività edilizia, al mercato immobiliare ed anche al settore bancario-finanziario preposto alla concessione dei mutui;

i fondi allo scopo destinati sono attestati al fondo nazionale per le politiche sociali;

il dieci per cento di tale fondo è finalizzato appunto all'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie;

per attivare i fondi in questione è richiesta l'emanazione di un decreto del Ministro interrogato, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze;

a tutt'oggi tale decreto non è stato ancora emesso, con grave pregiudizio per coloro che sono i destinatari delle agevolazioni di cui alla citata legge —:

se e quando intenda emanare il decreto di sua competenza. (3-02757)

(13 ottobre 2003)

(ex 5-01748 del 12 marzo 2003)

(Sezione 2 – Ripartizione dei fondi destinati ai progetti di contrasto delle tossicodipendenze)

B) Interrogazione

CASTAGNETTI, BINDI, BURTONE, FIORONI, MEDURI e MOSELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Federazione italiana delle comunità terapeutiche, con più di 600 comunità e centri di accoglienza e servizi, ha lanciato una grave denuncia in merito all'assegnazione da parte del Governo di fondi, finalizzati al contrasto delle tossicodipendenze, in favore di poche sigle, non conosciute persino tra gli addetti ai lavori;

la denuncia presenta aspetti inquietanti in relazione alla delicatezza del problema;

la legge in vigore, la n. 309 del 1990, prevede un fondo nazionale, con il 75 per cento assegnato alle regioni e il 25 per cento ai ministeri per progetti con gli operatori;

per il 2003 sono stati presentati numerosi progetti da parte delle comunità appartenenti alla Federazione italiana delle comunità terapeutiche;

in base alla graduatoria, disponibile anche sul sito *internet* del ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultano finanziati progetti presentati da parte di organismi che sono al loro primo progetto e alla loro prima esperienza;

sembrano essere stati introdotti elementi indiscutibilmente discrezionali nel riparto dei fondi in favore degli enti e delle comunità terapeutiche, finalizzati a premiare chi è maggiormente vicino alle sensibilità dell'attuale maggioranza di governo;

si tratta di un comportamento grave assunto da parte del Governo anche in

questo come in altri contesti, come, ad esempio, nel settore della cooperazione;

le risorse rappresentano un aspetto fondamentale per la capacità programmatica delle comunità e per la loro stessa sopravvivenza;

di fronte alla latitanza dell'azione di governo nel contrasto alle tossicodipendenze, dopo aver ascoltato affermazioni in libertà da parte del Ministro Sirchia e anche del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, gli interroganti constatano l'ennesimo atto di prevaricazione nei confronti del tessuto libero delle comunità terapeutiche —:

se il Governo non intenda chiarire la sua posizione in merito alla ripartizione dei fondi previsti dalla legge n. 309 del 1990 e in base a quali criteri siano state attribuite risorse pubbliche in favore di comunità ed enti sui quali esistono dubbi di affidabilità ed esperienza, a fronte del mancato finanziamento di progetti provenienti da parte di comunità ed enti da anni impegnati nel difficile compito del contrasto alle tossicodipendenze e del recupero alla vita di tantissimi giovani. (3-02426)

(25 giugno 2003)

(Sezione 3 – Iniziative a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie)

C) Interrogazione

BATTAGLIA. — *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* — Per sapere — premesso che:

il 2003 è stato proclamato anno europeo della persona disabile e si è svolta a marzo 2003 a Bari la conferenza governativa sulla disabilità, nella quale sono stati assunti dal Governo numerosi impegni per una piena integrazione delle persone disabili nella scuola, nel lavoro, nella società;

nell'anno scolastico 2002-2003, a fronte di un incremento degli studenti disabili, gli insegnanti di sostegno sono stati ridotti di ben 450 unità e sono stati ridotti risorse e personale di assistenza nelle scuole;

è stata immotivatamente prorogata a tutto il 2003 la norma che consente ai datori di lavoro di conteggiare nell'ali-quota obbligatoria del 7 per cento orfani e vedove al posto dei disabili e nel decreto delega sul mercato del lavoro si dà la possibilità ai datori di lavoro di rifiutare il disabile in cambio di appalti a cooperative sociali, nel recepimento della direttiva europea sulla parità di trattamento si consente di discriminare i lavoratori disabili: tutto ciò sta vanificando la legge n. 68 del 1999 sul collocamento obbligatorio;

sono state ridotte le risorse ai comuni per i servizi sociali e per l'assistenza ai disabili, mentre diverse aziende sanitarie locali, per difficoltà finanziarie, hanno ridimensionato importanti strutture riabilitative;

è bloccata da più di un anno e mezzo presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati la legge sull'amministratore di sostegno;

è stato azzerato il finanziamento della legge n. 13 del 1989 per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

l'unica legge approvata in Parlamento in questa legislatura per il mondo della disabilità in materia di *sport* è frutto di un'iniziativa delle opposizioni;

questo modo di procedere è del tutto inadeguato a celebrare l'anno europeo del disabile —:

quali impegni intendano assumere nell'ambito della manovra finanziaria per migliorare servizi e prestazioni a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

(3-02579)

(24 luglio 2003)

(Sezione 4 — Misure a favore del settore agrumicolo siciliano)

D) Interrogazione

BURTONE e ENZO BIANCO. — Al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

il settore agrumicolo della Sicilia orientale è attualmente attanagliato dalla presenza della *tristeza* (*citrus tristeza virus* — *Ctv*), che rappresenta, in assoluto, una delle più pericolose malattie degli agrumi;

la malattia ha avuto origine nel Sud-Est asiatico e si è diffusa nelle principali zone agricole in cui vi è produzione di agrumi;

la malattia si manifesta in vari modi in relazione alla tipologia della pianta, ma presenta effetti distruttivi quando si tratta di innesti su arancio amaro, pompelmo o limetta dolce;

in Italia l'arancio amaro viene utilizzato come portinnesto, determinando una certa predisposizione al rischio dell'espansione della malattia;

nel bacino del Mediterraneo la *tristeza* è stata segnalata in forma epidemica in Spagna, Cipro e Israele, la cui presenza ha determinato la necessità di estirpare milioni di piante;

in Italia sono stati segnalati focolai in Sicilia e Puglia, alimentando il timore di una possibile diffusione della patologia in un settore già in difficoltà a causa degli eventi atmosferici degli ultimi anni;

quanto viene proposto dall'Unione europea per il contrasto della malattia, cioè la rimozione di foglie e peduncoli, nonché il trasporto delle piante ospiti del *virus* verso altri territori, non rappresenta una soluzione ottimale, anche in considerazione di quanto esposto dalle organizzazioni di categoria;

la regione Sicilia ancora non ha emanato i decreti di estirpazione delle piante colpite da *tristeza* in attuazione del decreto ministeriale del 22 novembre 1996 —:

quali iniziative il Governo intenda porre in essere al fine di tutelare il settore agricolo italiano, ed in particolar modo siciliano, in considerazione della rilevanza che assume quale voce fondamentale dell'economia agricola nazionale;

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della regione Sicilia per il rispetto del decreto ministeriale del 22 novembre 1996 in merito all'estirpazione delle piante colpite da *tristeza*;

quali iniziative intenda assumere il Governo in sede europea per la previsione di misure di risarcimento in favore degli agricoltori penalizzati dal *virus tristeza*.
(3-02417)

(25 giugno 2003)

(Sezione 5 — Interventi a sostegno dell'apicoltura siciliana)

E) Interrogazione

BURTONE, ENZO BIANCO, FINOCCHIARO e MARCORA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. — Per sapere — premesso che:

la produzione del miele in Sicilia sta subendo una perdita pari ad un terzo, in

considerazione degli eventi atmosferici che hanno, di fatto, compromesso la stagione, in particolar modo a seguito dell'ondata eccezionale di caldo che dalla primavera 2003 ha colpito le piante;

la raccolta di miele nel mese di maggio 2003 ha fatto registrare addirittura un meno 80 per cento: un risultato drammatico che colpisce la prima regione italiana per produzione di miele;

la Sicilia, infatti, detiene il 30 per cento della produzione nazionale, con 1000 aziende e più di 1500 dipendenti con indotto, e 3 mila tonnellate di miele sulle 11 mila prodotte sull'intero territorio nazionale;

il prezzo del prodotto ha subito un'impennata, che ha innalzato i costi e ridotto la vendita presso i centri di distribuzione;

nell'ordinanza della protezione civile emessa sulle colture e produzioni colpite non è stata inserita, inespugnabilmente, l'apicoltura —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare con urgenza al fine di tutelare il comparto dell'apicoltura siciliana, salvaguardandone il patrimonio di qualità e i livelli occupazionali, prevenendo misure di sostegno e indennità per la mancata produzione. (3-02436)

(26 giugno 2003)

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1798-B)

(A.C. 1798-B – Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: efficienza energetica: aggiungere le seguenti:, nonché a sostenere accordi volontari tra amministrazioni ed imprese finalizzati ad una migliore tutela ambientale.

1. 9. Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Vernetti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: relativa all'incenerimento dei rifiuti aggiungere le seguenti: nonché il recepimento della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

1. 106. Lusetti, Realacci, Villari, Merlo, Reduzzi, Vernetti, Giachetti, Iannuzzi.

Al comma 9, lettera g), numero 2), sostituire le parole da: prolungando fino alla fine della lettera con le seguenti: attraverso il pieno recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, e quindi escludendo dalle incentivazioni le

fonti energetiche non riconducibili a quelle previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della citata direttiva e estendendo la certificazione di produzione da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi, ai primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse e ai primi dieci anni di esercizio per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili.

1. 25. *(Limitatamente alle parole da: « attraverso il pieno recepimento », fino a: « della citata direttiva e »* Realacci, Vigni, Lion, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Vernetti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 9, lettera g), numero 2), sostituire le parole da: prolungando fino alla fine della lettera con le seguenti: estendendo la certificazione di produzione da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi, ai primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse e ai primi dieci anni di esercizio per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili, ed escludendo dalle agevolazioni previste per tali fonti l'elettricità prodotta:

aa) da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano che

non usino esclusivamente fonti energetiche rinnovabili;

bb) dai combustibili di cui all'articolo 3, lettere *b), c), d), e), f), h), i), m), o), p), q)* e *s)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2002;

cc) dai sottoprodotti da produzione di petrolio basati su combustibili fossili;

dd) da ogni altra fonte energetica non riconducibile a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.

1. 24. *(Limitatamente alle parole da: « , ed escludendo dalle agevolazioni », fino alla fine dell'emendamento)* Vigni, Realacci, Lion, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. Al fine di razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell'approvazione o del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006 ».

1. 148. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 222, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « di rilevanza industriale » sono sostituite dalle seguenti: « di interesse economico generale » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi forniti dalle industrie di rete già disciplinati da direttive comunitarie sulla apertura dei relativi mercati »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate alla produzione di servizi pubblici locali, qualora separata dall'erogazione del servizio, è svolta in regime di concorrenza da società di capitali »;

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all'interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa delle norme di diritto comunitario, la conces-

sione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa;

5-*bis*. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, la gestione dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito non meno del 25 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, o a società da esse controllate. »

d) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la gestione delle reti o l'erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell'intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano e che l'Autorità garante della, concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la effettiva efficienza e convenienza economica dell'affidamento diretto. Le società che, in Italia o all'estero, erogano, a qualunque titolo, servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d'affari derivante dall'acquisizione di partecipazioni, avvenuta con

gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all'autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L'affidamento in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11.

6-*bis*. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell'erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari ».

e) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore ».

1. 66. (*Limitatamente alle lettere a), b), c) ed e)* Vianello, Santagata, Vigni, Reallacci, Albonetti, Iannuzzi, Pappaterra, Lion, Nesi, Luseti, Montecchi, Chiaromonte.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ai fini dell'attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza degli affidamenti e miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati con procedure diverse da quelle previste dall'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 41, della presente legge, e non rientranti nelle condizioni per l'applicazione della deroga di cui al comma 6 dello stesso articolo 113, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le società che al 31 dicembre 2004 abbiano una partecipazione di capitale privato non inferiore al 25 per cento, nelle quali il socio privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altra procedura ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

3. Con decreto emanato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene definito, per ciascun settore, il termine entro cui anche gli affidamenti riguardanti società escluse dalla cessazione di cui al comma 2 dovranno comunque concludersi.

4. Ai fini della incentivazione della crescita delle imprese operanti nel settore della gestione delle reti e nell'erogazione dei servizi pubblici locali, con i decreti di

cui ai comma 3 il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato entro i seguenti tetti massimi:

a) due anni nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2005, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello servito dalla società maggiore;

b) tre anni nel caso in cui alla data di cui alla lettera a) si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a tre volte quello servito dalla società maggiore.

5. I decreti di cui al comma 3 possono determinare forme specifiche di indennizzo da parte dei gestori subentranti a favore dei titolari degli affidamenti cessati ai sensi del comma 2;

b) sono abrogati i commi 7 e 16;

c) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2004».

40-ter. Fino al 31 dicembre 2006 sono, in ogni caso, ammesse a partecipare alle gare di cui all'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le società di capitale derivate dalla trasformazione di precedenti gestioni, anche qualora siano stati loro affidati servizi di cui al comma 1, senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica.

1. 89. (Limitatamente alle lettere a) e b) del capoverso 40-bis). Vianello, Santagata, Vigni, Realacci, Albonetti, Iannuzzi, Pappaterra, Lion, Nesi, Montecchi, Chiaromonte.

(A.C. 1798-B - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 1798-B - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.31 Vigni, 1.39, 1.40, 1.42 e 1.43 Realacci, 1.41 e 1.61 Lion, 1.62 Vigni, 1.66 Vianello, 1.73 Vigni, 1.89 e 1.90 Vianello, 1.91, 1.93 e 1.95 Iannuzzi, 1.99 Lupi 1.100 Arnoldi, 1.105 Lion, 1.107 Tidei, 1.108 Raffaldini, 1.139 Vendola, 1.140 e 1.141 Vendola, 1.147 Parolo, 1.150 Lupi, 1.152 Scalia, 1.153 Bressa, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

(A.C. 1798-B - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei